



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi

Presidente

Emanuele Scatola

Primo Referendario

Stefania Calcari

Primo Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 18 luglio 2024

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni nn. 16/2022 e 19/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 50/INPR/2024 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Piaggine (SA) n. 15 del 08/05/2024 avente ad oggetto: "Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile in attuazione dell'art. 42 bis del DL 162/2019 convertito in Legge 8/2020. Provvedimenti.", trasmessa a questa Sezione e acquisita al protocollo n. 3985 del 21.06.2024, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP;

Vista la richiesta del magistrato istruttore di integrazione documentale del 25.06.2024;

Visto il successivo riscontro dell'ente acquisito al protocollo n. 4118 del 2.07.2024

VISTA la richiesta di deferimento del magistrato istruttore del 12.07.2024;

VISTA l'ordinanza n. 91/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore Primo Referendario dott.ssa Stefania Calcari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'operazione societaria delineata.

Il Comune di Piaggine (SA) ha trasmesso - in data 21.06.2024, acquisita al protocollo della Sezione in pari data al n. 3985 - ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 08/05/2024 avente ad oggetto: "Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile in attuazione dell'art. 42 bis del DL 162/2019 convertito in Legge 8/2020. Provvedimenti."

Alla nota di trasmissione risultavano allegati:

- L' allegato a) alla deliberazione concernente " motivazioni analitiche-onere-ex art.5 d.lgs.175/2016";
- il parere dell'Organo di revisione.

Non risultava allegata, seppur richiamati in atti, la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo e Statuto della Società Cooperativa;
2. Piano Previsionale della Società Cooperativa per il periodo 2024-2026.

Con nota del 25.06.2024 il magistrato istruttore ha richiesto la cennata documentazione.

Il Comune in data 2.07.2024 ha trasmesso la seguente documentazione, acquisita al protocollo della Sezione al n. 4118:

- Atto costitutivo e Statuto della Società;
- Studio di fattibilità tecnico-economica.

In particolare, dalla deliberazione emerge che il Comune ha stabilito di costituire la Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale nel modello giuridico-amministrativo della "Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile - Impresa Sociale ETS", richiamando integralmente ed approvando la relazione concernente "motivazioni analitiche-onere-ex art.5 d.lgs.175/2016", nonché l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda cooperativa.

Dall'esame della citata deliberazione risulta che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 07/11/2022 avente ad oggetto: "Avviso Pubblico della Regione Campania per la concessione di contributi a favore dei comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la promozione della costituzione di "COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E SOLIDALI". Atto di indirizzo", si formulava l'indirizzo per l'avvio della costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile comunale ai sensi della Direttiva (UE) dell'11 dicembre 2018 n. 2001 e del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

Il Comune di Piaggine (SA) ha poi proceduto alla formale accettazione del contributo concesso dalla Regione Campania nell'ambito dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 865 del 03 ottobre 2022 per la concessione di contributi a favore dei comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la promozione della costituzione di "Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali" e contestualmente ha approvato un atto di indirizzo politico all'UTC per la costituzione di una Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Impresa Sociale ETS (CER) .

Nella citata deliberazione risulta che *"Ai fini della costituzione della Comunità Energetica, si rende necessario, in fase preliminare, individuare un soggetto facilitatore che possa favorire la costituzione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione della Comunità Energetica Rinnovabile; dunque, un lavoro di tenore tecnico ed amministrativo finalizzato a raggiungere gli obiettivi e realizzare interventi ammissibili per i quali viene riconosciuto il contributo emanato dalla Regione Campania"*;

Della selezione e dell'attività svolta dal soggetto facilitatore la deliberazione non fornisce alcuna notizia.

Come motivazione della scelta, nella citata deliberazione viene indicato *"che l'amministrazione comunale considera lo sviluppo della Comunità Energetica Rinnovabile locale un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e, inoltre, ritiene che possa portare al*

Comune ed alla popolazione notevoli vantaggi, creando un sentimento di unione con benefici ambientali, sociali ed economici.”

Nel prosieguo della deliberazione l'Ente rappresenta che ritiene

“ opportuno procedere, con la proposta della società cooperativa a responsabilità limitata sulla base delle motivazioni riportate all'interno dello schema di relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs.175/2016 (Allegato A alla presente) che in sintesi dimostra che il modello giuridico prescelto soddisfa i requisiti:

1) dell'autonomia (si tratta di soggetto giuridico autonomo rispetto ai propri partecipanti - persone fisiche, PMI - Autorità locali ed Enti territoriali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale).

2) la comunità ha una struttura a c.d. “porte aperte” in entrata e in uscita dei propri membri (art. 6 dello Statuto).

3) l'assenza di uno scopo di lucro come scopo principale della CER (art. 3 dello Statuto).”

Evidenzia, altresì che *“in osservanza all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs 175 del 2016 (2°parte) che dispone “Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinati”, si è tenuto incontro pubblico in data 10.04.2024 e si è pubblicata manifestazione d'interesse alla partecipazione a partire dalla data del 11.04.2024 e fino alla data del 26.04.2024”.*

Degli esiti dell'incontro di consultazione pubblica e delle eventuali manifestazioni d'interesse alla partecipazione, la deliberazione non fornisce alcuna notizia.

Infine il Comune di Piaggine *“si impegna a sottoscrivere n. 1 quota per un valore complessivo di euro 25,00 (venticinque)”.*

Nella premessa della deliberazione afferma *“di procedere all'acquisto di n. 1 (una) azione societaria al fine di affidare alla società il ruolo di soggetto aggregatore nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente ed in particolare del D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e dei principi generali in materia di “contratti pubblici”.*

Descritta nei suddetti termini l'operazione societaria sottoposta al vaglio della magistratura contabile, occorre preliminarmente appurare se sussistano, nella fattispecie, i presupposti normativi che legittimano questa Sezione a pronunciarsi, ex art. 5, comma 3, TUSP, sull'atto deliberativo di costituzione societaria.

DIRITTO

2. Il controllo della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP.

L'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", nel prosieguo, per brevità, TUSP), come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso, dall'Amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a, TUSP), alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Il comma 4 del ridetto art. 5 consente, poi, all'amministrazione di superare un pronunciamento della Sezione di controllo che consista in un "*parere in tutto o in parte negativo*", e quindi di procedere ugualmente alla costituzione o all'acquisizione inizialmente deliberata, purché motivi "*analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere*", dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale. Dunque, a seguito di un parere negativo, si configura a carico dell'amministrazione deliberante un onere di motivazione rafforzata.

La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

Come è noto, infatti, l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario - sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente - è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza

privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione assunta in via amministrativa, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò *"in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"* (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

La verifica della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP, interviene, pertanto, su un atto deliberativo che, per conseguire gli effetti finali cui è preordinato (*id est*: la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria) necessita della stipulazione, a valle, dell'atto negoziale di costituzione o di acquisto. Prima di essere attuato con gli strumenti privatistici, tale atto deliberativo necessita del vaglio positivo della magistratura contabile ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato per il controllo *de quo* (l'art. 5, comma 3, TUSP, prevede testualmente: *"qualora la Corte non si pronunci entro il termine"* di sessanta giorni dal ricevimento, *"l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*).

La funzione attribuita alla Corte dei conti nella materia *de qua* trova collocazione, dunque, nel momento di passaggio tra le due fasi (pubblicistica e privatistica) che scandiscono, in chiave diacronica, il percorso di costituzione di una nuova società o dell'acquisizione di partecipazioni in realtà societarie esistenti da parte della pubblica amministrazione.

Ciò premesso, in termini generali, in ordine alla fisionomia della nuova forma di controllo coniata dal legislatore in materia di partecipazioni pubbliche, occorre ora soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che legittimano, nella fattispecie, l'intervento della magistratura contabile.

3. Ambito soggettivo del controllo.

Il TUSP, attraverso il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o*

associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale". Il menzionato art. 1, co, 2, include espressamente anche i Comuni.

Pertanto, il Comune di Piaggine (SA) rientra nel novero degli enti che sono soggetti al controllo della Sezione.

4. Ambito oggettivo del controllo.

L'art. 5, comma 3, TUSP enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la *"costituzione di una società a partecipazione pubblica"* (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di *"acquisto di partecipazioni, anche indirette"* da parte di Amministrazioni pubbliche (per *"partecipazione"* deve intendersi *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*, come da definizione contenuta nell'art. 2, lett. f), del medesimo T.U.S.P.).

Tale disposizione ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di una partecipazione) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.

La fattispecie oggetto del presente esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 3, TUSP. Si è infatti di fronte, come indicato nell'oggetto della deliberazione, alla *"Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile in attuazione dell'art. 42 bis del DL 162/2019 convertito in Legge 8/2020"*.

In ogni caso si segnala che in alcune parti della deliberazione vi sono delle incongruenze, in considerazione del fatto che il Comune afferma, si presuppone in modo atecnico, alla luce di quanto specificato nella documentazione allegata, di procedere all'acquisto (e non alla sottoscrizione) di un'azione o quota.

5. Profili di competenza a conoscere dell'atto deliberativo di costituzione.

Sul punto, l'art. 5, comma 4, del TUSP, ripartisce la competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le Sezioni riunite in sede di controllo (*"per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali"*), le Sezioni regionali di controllo (*"per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"*) e la Sezione

controllo Enti (*"per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958"*).

Considerato che il Comune di Piaggine (SA) è un Comune della provincia di Salerno, rientra tra *"gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"*, per i quali ha competenza questa Sezione ad effettuare la verifica ex art. 5, comma 3, TUSP.

6. Conformità dell'atto alle modalità previste dall'art. 7 del TUSP

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, TUSP *"la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (...) d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche"*.

Nel caso sottoposto all'esame della Sezione si tratta della deliberazione n. 15 del 08/05/2024, adottata dal Consiglio comunale del Comune di Piaggine (SA), organo titolare del potere deliberativo in materia.

Pertanto, l'operazione, sotto questo specifico profilo, è stata deliberata in conformità a quanto disposto dall'art. 7, co. 1, TUSP.

7. Vincoli tipologici (art. 3 TUSP)

L'art. 3 del TUSP dispone che *"le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"* (art. 3)

L'atto deliberativo in questione specifica *"DI APPROVARE il modello giuridico-amministrativo "Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile - Impresa Sociale ETS"*.

Si tratta, quindi, di una società cooperativa (artt. 2511 c.c. e ss.) di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, come definito dallo stesso TUSP, art. 2, comma 1.

Lo Statuto della costituenda società, all'art. 40, prevede *"Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative e in particolare per quelle a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dalla legislazione speciale (ivi compresa la normativa in materia di cooperative di comunità) e dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme*

delle società a responsabilità limitata. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 cod. civ. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per le necessarie modificazioni dello Statuto."

In ordine poi alla qualifica di impresa sociale, l'art. 1 comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) recita che: *"Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"*.

Anche in questo caso nella deliberazione vi sono delle incongruenze dato che nel deliberato il Comune di Piaggine *"si impegna a sottoscrivere n. 1 quota per un valore complessivo di euro 25,00 (venticinque)"*.

Nella premessa della deliberazione afferma *"di procedere all'acquisto di n. 1 (una) azione societaria al fine di affidare alla società il ruolo di soggetto aggregatore nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente ed in particolare del D. Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e dei principi generali in materia di "contratti pubblici"*.

In ogni caso, dalla ricostruzione normativa e statutaria sopra esposta si rileva come il Comune ha deliberato la costituzione di una società cooperativa a responsabilità limitata rientrante nell'alveo dei tipi societari enucleati dall'art. 3 TUSP.

8. Vincoli finalistici (art. 4 TUSP).

L'art. 4 del TUSP prevede che *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"* (art. 4). Il comma 7 del ridetto articolo dispone che *"sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

Sostanzialmente le partecipazioni in società da parte delle amministrazioni pubbliche sono, assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 TUSP: quello generale di **scopo** di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di **attività**, dovendo la società realizzare, come proprio oggetto sociale, le attività di cui ai successivi commi del medesimo articolo 4 o del successivo art. 4 bis introdotto dall'art. 25 bis del D.L. 152/2021.

Inoltre, l'art. 5 comma 1 delinea la latitudine dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo di costituzione di una nuova società o di acquisizione di una partecipazione societaria in una già esistente che rappresenta, al contempo il parametro di riferimento per l'esercizio del nuovo controllo intestato al Giudice contabile (comma 3). La norma, facendo salvi i soli casi in cui la costituzione o l'acquisto "avvenga in conformità a espresse previsioni legislative" (sul punto cfr. ex multis SRC Campania n. 73/2023/PASP), evidenzia, in primo luogo, come gravi sull'Amministrazione procedente l'onere di motivare in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché *"della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"* e infine *dell'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

In particolare da un punto di vista finalistico, il comma 4 dell'art. 5 TUSP autorizza la costituzione e la partecipazione delle PP.AA. a *società aventi per oggetto **attività di produzione di beni e servizi** solo ove **"strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"***.

Con riferimento ai vincoli finalistici, dalla lettura dell'art. 4 dello Statuto della costituenda società emerge come l'obiettivo prevalente della società sia fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera (...) promuovendo l'installazione di impianti per la produzione e fornitura di energia da fonti rinnovabili.

Il comma 3 dello stesso articolo 4 elenca una serie di attività:

a) interventi di rigenerazione urbana integrata ecocompatibile e gestione di beni e servizi di pubblica utilità (es. energia elettrica da fonti rinnovabili). Tra gli interventi di rigenerazione urbana integrata ecocompatibile, in via principale,

organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione di conferimento o di terzi qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei soci come clienti. A tal fine potrà anche ai sensi dell'art 8 del D.Lgs. 199/2021: - Gestire i rapporti con il GSE; - Monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione; - Accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci; - Ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento. b) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita e mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021; c) accedere a tutti i mercati dell'energia, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione. d) stimolare l'ideazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili; e) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee; f) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati; g) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.); h) la promozione dell'attività della Società Cooperativa di Comunità Energetica rinnovabile e solidale Impresa Sociale ETS, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati; i) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Cooperativa di Comunità Energetica rinnovabile Impresa Sociale ETS ; l) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica; m) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Il successivo comma 4 prevede altresì che “La SOCIETA’ COOPERATIVA DI COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI _____ IMPRESA

SOCIALE E.T.S opererà in via principale negli ambiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo Settore"

In particolare elenca le seguenti attività:

a) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art. 1, commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).

b) INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE: Livelli Essenziali di Assistenza.

c) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001):

- Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale) - di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
- Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute) - di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma.
- Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative) - erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.

d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA.

e) INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (legge 14 agosto 1991, n. 281).

f) INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

g) FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA.

h) RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE.

i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

j) RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO, (art. 16, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223) programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso trasmessi tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerati tali programmi musicali intervallati da pubblicità o da brevi commenti).

k) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO.

l) FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

m) SERVIZI STRUMENTALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE per enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

n) COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (legge 11 agosto 2014, n. 125).

o) ATTIVITÀ COMMERCIALI, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, SVOLTE NELL'AMBITO O A FAVORE DI FILIERE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure.

p) SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO (art. 2, comma 4, decreto legislativo recante revisione della

disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

q) ALLOGGIO SOCIALE (decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008) NONCHÉ OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CARATTERE RESIDENZIALE TEMPORANEO DIRETTA A SODDISFARE BISOGNI SOCIALI, SANITARI, CULTURALI, FORMATIVI O LAVORATIVI.

r) ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI.

s) AGRICOLTURA SOCIALE (art. 2, legge 18 agosto 2015, n. 141) = inserimento di soggetti svantaggiati ed educazione ambientale.

t) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

u) BENEFICIENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI (legge 19 agosto 2016, n. 166) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

v) PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA.

w) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui al presente articolo, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEI TEMPI (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

x) CURA DI PROCEDURE DI ADOZIONE INTERNAZIONALE (legge 4 maggio 1983, n. 184). y) PROTEZIONE CIVILE (legge 24 febbraio 1992, n. 225).

z) RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

Inoltre il successivo comma 5 prevede che La che *"La SOCIETÀ' COOPERATIVA DI COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI _____ IMPRESA SOCIALE E.T.S* potrà svolgere ai sensi della Legge Regione Campania n. 1 del 2 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, sia direttamente che mediante terzi, anche le seguenti attività riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promozione di attività eco-turistiche e servizi di mobilità sostenibile; b) interventi per favorire la residenza e contrastare lo spopolamento, incluso l'housing sociale utile all'inclusione di soggetti svantaggiati e non; c) servizi di pagamento,

previo ottenimento della relativa autorizzazione o licenza produzione e gestione di beni e servizi di pubblica utilità (es. energia elettrica da fonti rinnovabili, trasporti sociali, servizi pubblici in genere esclusi quelli a rete, di cui al Dlgs 201/2022) sia come unico fornitore che in alternativa a quelli già esistenti; d) servizi di natura informatica; e) servizi bibliotecari e noleggio di libri; f) agricoltura, in aggiunta all'agricoltura sociale ed intesa come settore di intervento della cooperativa di comunità sia per recuperare terreni incolti sia per produzioni tipiche locali; g) attività di valorizzazione delle tradizioni tipiche locali e della trasmissione inter-generazionale dei saperi; h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente elenco; i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente elenco, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche nei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; k) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; l) ogni altra attività coerente con le finalità previste dalla legge regionale istitutiva delle cooperative di comunità.

Nella nota di trasmissione della documentazione integrativa, il Comune specifica che *“Dalla lettura del piano previsionale potrete verificare che l'attività di produzione dell'energia elettrica è prevalente ma non esclusiva e che questa determinerà l'ottenimento di economie, da destinarsi a favore della comunità ed all'espletamento delle ulteriori attività previste dall'oggetto sociale, tutte aventi ricadute ambientali istituzionali e sociali. Ai fini dell'istruttoria si specifica che l'utilizzo delle economie di cui sopra nei modi ed ai fini sopra descritti non soltanto è compatibile con il modello di impresa sociale e cooperativa di comunità, ma risulta bensì obbligatorio in ragione delle previsioni di cui all'ultimo Decreto CACER, alla cui stregua è fatto obbligo alle comunità energetiche di reinvestire eventuali utili in servizi che abbiano ricadute sociali ed ambientali (cfr. Decreto CACER). Nell'ottica sopra descritta, le ulteriori attività inserite nell'oggetto sociale della cooperativa possono essere qualificate come attività proprie della CER, essendo tutte finalizzate all'ottemperanza al Decreto CACER ed agli obblighi di reinvestimento ivi dedotti,*

mediante l'espletamento di servizi finalizzati al soddisfacimento di esigenze della comunità territoriale comunale, sociali, ambientali ed istituzionali. Oltre alla certa applicazione dell'art. 4, comma 7 della L. 175/20216, le attività in cui saranno reinvestiti gli utili e che sono inserite nell'oggetto sociale della cooperativa superano anche il vaglio del vincolo di finalistico previsto dal medesimo art. 4, al comma 1, essendo in linea con le finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale.

Al riguardo si evidenzia che il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza.

I soggetti beneficiari degli incentivi, previsti dall'art. 3 del citato decreto sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile o CACER. Il successivo comma 2 lett. g prevede esclusivamente che *"le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione"*.

Ciò precisato, il Collegio evidenzia, come detto nella propria precedente deliberazione n. 113/2024/PASP, che l'ampiezza dell'oggetto sociale e le variegate attività enucleate nel citato art. 4 dello Statuto della costituenda società non trovano alcuna corrispondenza con le funzioni proprie delle CER previste dalla legislazione europea e nazionale, né tanto meno dette attività sono finalizzate all'ottemperanza del decreto 7 dicembre 2023, n. 414, richiamato dall'ente. Inoltre, non tutte le attività sopra elencate possono essere ricondotte a finalità istituzionali di un Ente locale, come indicate nell'art. 4 e 4 bis del TUSP.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di definire la produzione di energia da fonti rinnovabili come attività d'interesse pubblico (cfr., Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201; Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983; Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2242), purché avvenga nel rispetto dell'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021.

L'art. 31, comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 199/2021, prevede che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, mentre da quanto riportato nello Statuto, la società andrà a svolgere una serie di attività per cui la produzione di energia da fonti rinnovabili non appare attività prevalente della società, come invece ipotizzato dallo studio di fattibilità allegato per cui *"l'attività di produzione dell'energia elettrica è prevalente e questa determinerà l'ottenimento di economie (risultato netto)"* (sull'argomento v. infra).

Neanche la deliberazione in argomento riporta alcuna analitica motivazione che riconduca le cennate attività alle citate finalità istituzionali.

Difatti l'ente si è limitato ad evidenziare *"che l'amministrazione comunale considera lo sviluppo della Comunità Energetica Rinnovabile locale un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e, inoltre, ritiene che possa portare al Comune ed alla popolazione notevoli vantaggi, creando un sentimento di unione con benefici ambientali, sociali ed economici"*.

Anche la relazione allegato A, richiamata nella deliberazione come motivazione *per relationem*, non indica alcuna specifica motivazione che riconduca dette attività alle finalità istituzionali, bensì riporta esclusivamente le disposizioni dell'art. 4 TUSP, nonché dell'articolo 34, comma 20, del citato Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, comma, tra l'altro, abrogato dall'art. 37, comma 1, lett. h), D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, a decorrere dal 31 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 201/2022.

In merito, seppur la giurisprudenza contabile ha indicato che le CER possono, peraltro, svolgere una finalità pubblica, purché la motivazione dimostri *"che si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene (nel caso di specie, l'energia elettrica) che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del D. lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento"* (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 201/2017/PAR), il Comune non ha reso alcun elemento atto a dimostrare detta necessità.

Il Collegio rileva che non risulta soddisfatto né il vincolo di scopo, né il vincolo di attività come sopra delineati.

9. Obbligo di motivazione analitica – Forma societaria (art. 5 comma 1).

Come ricostruito nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 100/2024/PASP, Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono soggetti giuridici costituiti, in maniera democratica e volontaria, da un insieme di persone fisiche, piccole e medie imprese e/o enti locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi e quelli del terzo settore nonché le amministrazioni locali che scelgono di unirsi per autoprodurre energia pulita e condividerla tra loro.

L'art. 2, comma 2, punto 16, della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (d'ora in poi, anche, RED II) definisce quest'ultima come un *"soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari"* (cfr. anche, nella medesima direzione, l'art. 22 della Direttiva RED II). Nel considerando 71 della Direttiva RED II è altresì precisato che *"le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi (omissis)"*.

La suddetta Direttiva (UE) 2018/2001 ha previsto modelli organizzativi sperimentali e innovativi, caratterizzati dal decentramento decisionale e operativo, volti a fornire benefici alle comunità locali, con una partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, i quali insieme formano una comunità di utenti e consumatori di energia rinnovabile.

L'obiettivo comunitario viene realizzato, quindi, attraverso la costituzione, con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali, di comunità di energia rinnovabile, quali peculiari figure organizzative basate su una partecipazione aperta e volontaria della collettività locale, volte a soddisfare il bisogno energetico attraverso la produzione e il consumo condiviso dell'energia da fonti rinnovabili, oltre che a valorizzare e incentivare l'energia elettrica condivisa, in virtù di incentivazioni tariffarie previste per la remunerazione dell'impiego condiviso di energia da fonti rinnovabili (decreto MISE 16.9.2020).

A livello nazionale, le predette comunità sono state disciplinate, dapprima, dall'art. 42-bis del DL 30/12/2019, n. 162 *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente, dall'art. 31 *"Comunità energetiche rinnovabili"* del D.lgs. 8/11/2021, n. 199, *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*, il quale riproduce, nella sostanza, il contenuto delle disposizioni di cui alla direttiva RED II.

Tali disposizioni sono state poi ribadite nelle definizioni contenute nell'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 210/2021, di attuazione della direttiva UE 2019/944, recante disposizioni relative al mercato interno dell'energia elettrica, per cui la comunità energetica *"è un soggetto di diritto: fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT; che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera, benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari; che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica (...)"*.

Le comunità energetiche sono, dunque, rappresentate dai soggetti sopra richiamati che, in qualità di produttori e/o consumatori, possono unirsi, anche attraverso soggetti aggregatori, per produrre e condividere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività (le quali includono generazione, distribuzione, consumo, vendita, nonché

conservazione dell'energia rinnovabile) e il cui obiettivo finale è quello di fornire, alla comunità e all'area locale in cui la comunità opera, benefici di tipo economico, sociale e ambientale.

Si tratta di una configurazione organizzativa necessariamente aperta e volontaria, nel rispetto dei requisiti di tipo tecnico disciplinati da ARERA e dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) e, nel caso di imprese private, con una partecipazione che non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

In sintesi, la normativa di settore configura la comunità energetica come un "soggetto giuridico": a) autonomo rispetto ai propri partecipanti, che possono essere persone fisiche, PMI, enti territoriali o Autorità locali, imprese etc.; b) teso a perseguire l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; c) basato sulla partecipazione aperta e volontaria.

Il legislatore regionale campano è intervenuto in tema con la Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 *"Disposizioni in materia di cooperative di comunità"*.

Il riferito intervento normativo ha statuito, all'art. 1, che: *"La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali a rischio di impoverimento sociale e demografico, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità. La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili. Inoltre, "La Regione sostiene le attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati, promuovendo il carattere multifunzionale della cooperativa di comunità, il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali ed economici e la possibilità di realizzare più scambi mutualistici"*.

Ciò precisato, come indicato in precedenti deliberazioni di questa Sezione, (ex multis, deliberazione n. SRC Campania n. 99/2023/PASP) non essendo la legge a prevedere "espressamente" la costituzione delle CER nella forma giuridica societaria, vi è la necessità di una motivazione qualificata ai sensi dell'art. 5, comma 1 TUSP, che testualmente dispone *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o*

l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."

In merito, l'atto deliberativo in esame individua come forma giuridica della CER la società cooperativa a responsabilità limitata sulla base delle motivazioni riportate all'interno dello schema di relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs.175/2016 (Allegato A alla presente) che in sintesi dimostra che il modello giuridico prescelto soddisfa i requisiti:

- 1) dell'autonomia (si tratta di soggetto giuridico autonomo rispetto ai propri partecipanti - persone fisiche, PMI Autorità locali ed Enti territoriali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale).
- 2) la comunità ha una struttura a c.d. "porte aperte" in entrata e in uscita dei propri membri (art. 6 dello Statuto).
- 3) l'assenza di uno scopo di lucro come scopo principale della CER (art. 3 dello Statuto).

Nella relazione allegata rubricata "Motivazioni analitiche — onere — ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016", richiamata nella deliberazione in argomento quale motivazione *per relationem* è previsto che:

"MODULO ORGANIZZATIVO SOCIETARIO

L'Ente per quanto riguarda l'analisi del profilo dell'infungibilità dello strumento societario rispetto ad altri moduli organizzativi, evidenzia che tale scelta è dovuta all'impossibilità per il Comune di realizzare e gestire in forma diretta una comunità energetica, sia per mancanza di risorse umane e di uffici comunali dedicati, sia per mancanza, all'interno della propria struttura organizzativa, delle specifiche competenze e professionalità richieste dalla particolare innovatività nonché dalla

evoluzione in corso della normativa nazionale settoriale e di regolazione, in materia di Comunità energetiche rinnovabili.

INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEL "TIPO" DI MODULO SOCIETARIO PRESCELTO

L'ente, per quanto attiene alla forma societaria proposta (società cooperativa), non rinvenendo nella legislazione europea e nazionale alcuna disposizione che imponga l'adozione della forma societaria per le comunità energetiche, ovvero che esoneri l'Amministrazione procedente dall'onere motivazionale rafforzato di cui agli artt. 5, comma 1, e 4 del T.U.S.P., ritiene utile rammentare che la normativa di settore configura correttamente la "comunità energetica rinnovabile come un "soggetto giuridico" caratterizzato dai seguenti requisiti: a) autonomo rispetto ai propri partecipanti, che possono essere persone fisiche, PMI, enti territoriali o Autorità locali, imprese etc.; b) teso a perseguire l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; c) basato sulla partecipazione aperta e volontaria."

Questa Sezione ritiene che l'atto deliberativo e la relazione allegata presenti carenze motivazionali in ordine alla stretta necessità dello strumento societario rispetto ad altri moduli organizzativi per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Invero, circa la indispensabilità della costituzione societaria, occorre muovere dalla considerazione che la disciplina europea e nazionale in materia non indica espressamente la "veste giuridica" da attribuire alla comunità energetica rinnovabile, lasciando così libertà di forme. La qualificazione della comunità energetica rinnovabile come soggetto di diritto comporta quale precipitato che la CER può potenzialmente assumere qualsiasi "veste giuridica" (e quindi anche non societaria), purché sia "autonomo" (cfr. art. 31, comma 1, lett. b), 1^a parte, d.lgs. n. 199/2011).

Il Comune pur affermando che non vi è nella legislazione europea e nazionale alcuna disposizione che imponga l'adozione della forma societaria inserisce esclusivamente come motivazione che vi è l'impossibilità per l'ente di gestire in forma diretta la CER.

Il Collegio rammenta, in linea generale, che il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, deve essere individuato sotto il profilo della infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o della stretta necessità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della *mission* istituzionale.

Il quadro regolamentare all'interno del quale si colloca l'operazione societaria in discorso è costituito da una pluralità di disposizioni legislative: alcune specifiche sulle caratteristiche proprie del modello astratto "*comunità energetiche rinnovabili*"; altre di portata generale prescritte dal TUSP, alla cui osservanza le Amministrazioni procedenti sono tenute ogni qualvolta decidano di realizzare una finalità pubblica mediante ricorso al modulo organizzativo di tipo societario.

Il punto di contatto tra la disciplina di settore (ad esempio, art. 31 del d.lgs. n. 199/2021) e quella generale (i.e., d.lgs. n. 175/2016) risiede nel valutare, in primo luogo, se il modulo organizzativo societario sia il modello strettamente necessario per la comunità energetica rinnovabile, anche in ragione del principio di neutralità alla "forma", coniato dalla legislazione europea e replicato in quella nazionale; di poi, nell'individuazione del "tipo" societario, tra quelli consentiti dall'art. 3, comma 1, del TUSP, più funzionale alle esigenze che emergono nel caso concreto (ossia, nella fattispecie, le caratteristiche proprie di una comunità energetica), in base alla normativa di settore (ad esempio, autonomo soggetto giuridico, principio di libera entrata e uscita dei membri della comunità etc.).

La motivazione della deliberazione in esame risulta carente anche con riferimento alla valutazione della praticabilità di soluzioni alternative attraverso diverse forme in modo da dimostrare la proporzione tra il mezzo e il fine e dunque la ragionevolezza della scelta di addivenire alla costituzione di un organismo societario, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Al riguardo si evidenzia che al fine di ottemperare all'obbligo di motivazione analitica, è necessario fornire una puntuale analisi dei punti di forza e di debolezza della scelta del modello gestionale prescelto, rispetto alle alternative contemplate dalla legge, soprattutto sul crinale economico-finanziario, mediante una S.W.O.T. Analysis (da intendersi come strumento di pianificazione strategica per il raggiungimento di un obiettivo) di ciascuna delle opzioni praticabili, con l'individuazione per ciascuna di esse di: strenght (punti di forza); weakness (punti di debolezza); opportunities (opportunità); threat (minacce).

Ad avviso della Sezione l'atto consiliare non contiene una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali l'Amministrazione, nell'ampio ventaglio di opzioni offerte, abbia ritenuto di far ricorso allo strumento societario.

10. Convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria.

L'art. 5, comma 1, TUSP richiede che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione, tra l'altro, sia in ordine alle ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, sia in ordine alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, la normativa citata impone all'Amministrazione procedente di inserire, nelle motivazioni della delibera di costituzione e di acquisto di una partecipazione e nei relativi allegati, gli elementi, in particolare economico-finanziari, che rendano possibile la verifica di conformità dell'atto ai sopra riferiti parametri normativi.

Quest'ultima, quindi, è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

In merito alla sostenibilità finanziaria, nella richiamata deliberazione n. 16 del 2022 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, si è evidenziato che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.*

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. (...) la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire.

Sotto il secondo profilo, come accennato, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione".

Invero, come già sopra esposto, secondo gli insegnamenti del giudice della nomofilachia (Corte dei conti SSRR 16 del 2022), "la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire. Trattasi di uno strumento di programmazione sia strategica sia finanziaria che persegue la finalità di supportare le analisi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria concernenti investimenti complessi e di durata pluriennale, consistenti tanto in nuove iniziative imprenditoriali (start-up) quanto in acquisizioni di realtà esistenti o nella loro espansione."

Tra gli strumenti principali di analisi si annovera il Business Plan (o altro documento equipollente), che deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: nel caso di acquisto di partecipazioni, occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; nel caso di nuova iniziativa sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda

potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire.

Sulla base delle proiezioni del Business Plan dovranno essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario").

Ancora, secondo le SS.RR., deve rilevarsi *"Parimenti, l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto). Le previsioni del BP devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo. Andrà in particolare esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio se consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente dovrà essere descritta la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale ("break even point") in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati. Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico-finanziarie del BP possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento. In questo quadro, il principio di prudenza richiama l'opportunità di integrare l'analisi del BP con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate. Ciò consente, attraverso l'analisi di sensitività, di definire anche scenari alternativi, più avversi rispetto a quello di base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle stime effettuate."*

Il comune nella deliberazione in esame, come detto, richiama *per relationem* ed approva *"ad ogni effetto di legge - compreso l'obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990, la relazione redatta ai sensi dell'art 5 D.Lgs. 175 del 2016 e s.m, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A)"*

Detta relazione analizza separatamente la sostenibilità finanziaria soggettiva e quella oggettiva.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria oggettiva indica:

"si fa riferimento al piano previsionale della società per il periodo 2024-2026 che si allega alla presente relazione.

Il piano previsionale della società per il periodo 2024-2026 appare formulato, nei suoi elementi fondamentali, in modo analitico e chiaro e riflette sostanzialmente sia l'attività di gestione di Comunità energetica locale (che prevede la raccolta di energia da parte di soggetti privati dotati di impianti fotovoltaici, al netto del loro autoconsumo, operando una condivisione dell'energia a livello territoriale), sia il progetto che mira a creare sinergia tra pubblico e privato tramite la previsione di una potenziale installazione di impianti fotovoltaici su superfici comunali con l'obiettivo di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile, a beneficio dell'istituzione pubblica coinvolta (diritto di superficie, risparmio energetico in bolletta per il Comune e incentivo energia condivisa) e dei cittadini del territorio."

Come detto in premessa della presente deliberazione, detto piano previsionale citato nella relazione, non risultava allegato alla richiesta di parere ex art. 5, comma 3 TUSP trasmessa alla Sezione in data 21.06.2024.

A seguito di richiesta del 25.06.2024 del magistrato istruttore, il Comune ha trasmesso in data 2.07.2024, acquisita al protocollo della Sezione al n. 4118, uno studio di fattibilità tecnico economica che al paragrafo 5 indica i dati finanziari - economici e patrimoniali della CER di Piaggine.

Orbene, detto studio oltre a differenziarsi per il *nomen* rispetto a quanto richiamato nella relazione citata, non riguarda il periodo 2024-2026 bensì un periodo di 20 anni.

In merito si evidenzia che gli atti richiamati nella motivazione della deliberazione *per relationem* debbono essere rispondenti sia nell'oggetto che nel contenuto agli atti originari formalmente approvati dall'ente.

In ogni caso, dallo studio di fattibilità inviato risulta che il capitale sociale della costituenda società risulterebbe formato, nella simulazione, dalla sottoscrizione della quota minima per ogni socio di 25 euro da parte di tutte le famiglie di Piaggine, dall'ente comunale e da piccole attività commerciali, per un totale di 648 membri per complessivi 16.200 euro.

Viene puntualizzato che l'apporto dei mezzi propri incide marginalmente sulla copertura del fabbisogno finanziario che sarà soddisfatto da un contributo a fondo

perduto PNRR pari al 40% del costo dell'impianto di euro 420.000 e da un finanziamento bancario di euro 735.000.

I ricavi, oltre al suddetto contributo, sono relativi alla vendita dell'energia elettrica e alla tariffa premio per l'autoconsumo da parte dei soci riconosciuta dal GSE.

I costi sono suddivisi in costi di investimento e costi operativi. Quest'ultimi relativi alla spese di gestione della cooperativa, al fitto passivo riconosciuto all'ente per l'utilizzo della superficie pubblica e a 2 risorse part-time.

Orbene l'indicata partecipazione di 647 membri (nuclei e attività commerciale, escluso l'ente comunale) è solamente potenziale, non rendendo, pertanto, i dati previsionali inseriti attendibili.

Nella deliberazione è specificato che *"si è tenuto incontro pubblico in data 10.04.2024 e si è pubblicata manifestazione d'interesse alla partecipazione a partire dalla data del 11.04.2024 e fino alla data del 26.04.2024"*.

In merito non risulta indicato in nessun atto se vi siano state manifestazioni di interesse alla partecipazione, tali da giustificare le previsioni inserite nello studio di fattibilità.

Invero nella deliberazione e nello schema di atto costitutivo e statuto non risulta previsto né la quota di capitale sottoscritto da parte del Comune, né il numero dei soci. E' esclusivamente previsto all'art. 4 dell'atto costitutivo che *"Il patrimonio sociale è ripartito in un numero illimitato di quote nominative del valore minimo di euro _____,00 cadauna."*

Ciò risulta in contrasto con quanto previsto dall'art. 2521 e 2522 c.c. che prevedono rispettivamente che l'atto costitutivo deve indicare, tra l'altro, la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale, e che per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

In merito, la deliberazione e gli atti allegati non indicano alcuna informazione, in aperto contrasto con la normativa di diritto comune citata.

Sempre con riferimento al suddetto studio di fattibilità, nella parte dei costi risultanti dal conto economico vi è la previsione di una sola risorsa part-time, contrariamente a quanto indicato nella parte descrittiva in cui è prevista la necessità di 2 risorse part-time.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria soggettiva la relazione allegato A: *“ fa presente che non si rilevano oneri di tipo indiretto derivanti dall'acquisizione della partecipazione. L'Amministrazione comunale è socio utente rispetto alla compagine societaria della cooperativa Benefit e quindi non sussiste un rischio d'impresa, ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione. Per l'acquisto di una quota di partecipazione alla società è prevista la spesa di 25 euro a titolo di quota associativa una tantum.*

Risulta inoltre che la società trattiene a scopo mutualistico una quota sull'incentivo che ha contribuito a generare e si richiama l'"Articolo 23 — Elementi costitutivi" dello statuto della società, in base al quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.”

Al riguardo si evidenzia che l'art. 23 dello statuto richiamato non attiene agli elementi costitutivi, bensì concerne “Verbale delle deliberazioni e votazioni”.

Come detto, gli atti richiamati debbono essere rispondenti all'originale dell'atto formalmente approvato.

Inoltre, relativamente alla quota da sottoscrivere, nella deliberazione in esame non viene indicata alcuna previsione di spesa a carico dell'ente, con assenza di copertura finanziaria e mancanza di sostenibilità soggettiva.

Si ricorda che *“l'individuazione della copertura deve essere contestuale alla previsione dell'onere, oltreché congrua e attendibile”* (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 51 del 2023, n. 226, n. 156 e n. 106 del 2021 e n. 197 del 2019).

Pur rilevando che il quantum della sottoscrizione sia di modesta entità, trattasi di una criticità che unita all'assenza di attendibilità dei dati inseriti nello “studio di fattibilità” non consente di verificare la sostenibilità e la convenienza dell'operazione. In merito difatti si rivela indispensabile che l'iniziativa adottata in tal senso sia supportata da informazioni puntuali onde dar conto che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile anche con riferimento ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

11. Consultazione dello schema di atto deliberativo ex art. 5, comma 2 del T.U.S.P.

In ordine a tale profilo, va ricordato che l'art. 5, comma 2, TUSP (2° parte) recita: *“Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica...”*.

Come detto, nella deliberazione è specificato che *“si è tenuto incontro pubblico in data 10.04.2024 e si è pubblicata manifestazione d'interesse alla partecipazione a partire dalla data del 11.04.2024 e fino alla data del 26.04.2024”*.

Sul punto occorre evidenziare come oggetto dell'adempimento normativo non sia “la conoscibilità” da parte della cittadinanza del progetto di costituzione di una comunità energetica sul territorio comunale, quanto l'espletamento della consultazione pubblica su uno specifico atto individuato dal legislatore, ossia lo schema di atto deliberativo di costituzione della società.

Il quadro normativo sopra delineato impone la consultazione dello schema di atto deliberativo di costituzione. Tale previsione appare in linea con la tendenza legislativa divenuta più forte negli ultimi anni e in linea con le *best practices* europee - di introdurre, per progetti aventi un potenziale impatto sulle comunità amministrate, momenti istituzionalizzati di “confronto”, dando maggiore effettività al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi rispetto alla realizzazione dello specifico intervento pubblico. Difatti, questi ultimi, intervenendo nella fase antecedente all'adozione dell'atto, consentono all'amministrazione di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione finale.

Inoltre, come detto, non risulta specificato in alcun atto se a seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse alla partecipazione, vi siano state adesioni tali da giustificare e supportare le previsioni inserite nello studio di fattibilità tecnico economica.

12. Conclusioni.

Alla luce delle su estese considerazioni, il Collegio ritiene di esprimere, ex art. 5, comma 3, TUSP, parere negativo per le ragioni indicate in parte motiva, in ordine alla “Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile in attuazione dell'art. 42 bis del DL 162/2019 convertito in Legge 8/2020”, da parte del Comune di Piaggine (SA) di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 08/05/202, trasmessa a questa Sezione e acquisita al protocollo n. 3985 del 21.06.2024.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- esprime, per le ragioni indicate in parte motiva, parere negativo in ordine alla "Costituzione Comunità Energetica Rinnovabile in attuazione dell'art. 42 bis del DL 162/2019 convertito in Legge 8/2020", da parte del Comune di Piaggine (SA) di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 08/05/2024, trasmessa a questa Sezione e acquisita al protocollo n. 3985 del 21.06.2024;
- dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata entro cinque giorni dal deposito;
- ordina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, all'Amministrazione di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 18 luglio 2024.

Il Magistrato Relatore
Stefania Calcari

Il Presidente
Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il
23 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria
Dott. Giuseppe Imposimato